

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Modifiche alla l.r. 38/2007

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge ha ad oggetto disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi, in ottemperanza agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Toscana, ANCI Toscana, CGIL, CIS, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana.

La medesima proposta di legge prevede inoltre alcune modifiche della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dirette ad adeguare la stessa norma regionale al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Il **Capo I** "Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi" comprende misure dirette a contrastare qualsiasi forma di lavori irregolare con conseguente evasione contributiva (art. 3) nonché disposizioni dirette alla tutela della stabilità occupazionale, che rafforzano la tutela del personale impiegato dall'appaltatore uscente nelle attività oggetto dell'appalto (art. 4).

La proposta di legge prevede inoltre disposizioni dirette ad agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese "start up" (art. 5) e misure dirette ad incentivare la partecipazione delle imprese con sede legale ed operativa in Toscana, queste ultime con riferimento alle procedure negoziate dei lavori pubblici (art. 6). E' inoltre rafforzato, nelle gare di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, l'onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti in caso di mancata suddivisione in lotti (art. 7).

Nel **Capo II** sono previste alcune modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) ed infine, nel **Capo III** "Disposizioni transitorie e finali", sono dettate norme per la fase di sperimentazione del Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell'incidenza del costo della manodopera (DURC di congruità), disposizioni finanziarie ed è prevista l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

In particolare, si prevede quanto di seguito illustrato.

Gli **articoli 1 e 2** definiscono le finalità della legge e il perimetro di applicazione della stessa.

L'**articolo 3** dispone in merito all'introduzione del DURC di congruità per le gare indette da Regione Toscana per i lavori pubblici di importo superiore a 2 milioni di euro, compresi i costi della sicurezza. A tale scopo si prevede l'avvio di un confronto con le Casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ed una fase sperimentale per la durata di due anni. Si rinvia ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione degli appalti relativamente ai quali effettuare la sperimentazione. Si dispone che la Regione possa far fronte alle attività necessarie per il rilascio del DURC di congruità ricorrendo al tutor di cantiere di cui all'articolo 22 della l.r. n. 38/2007, il quale, pertanto, provvede a supportare il direttore dei lavori per gli adempimenti finalizzati al rilascio del suddetto DURC da parte delle Casse edili.

L'**articolo 4** rafforza la previsione della clausola sociale nei contratti di servizi, introducendo disposizioni per la tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato dall'appaltatore uscente. Si dispone infatti che quest'ultimo sia a tenuto a fornire le informazioni puntualmente elencate nel comma 1 del medesimo articolo 4, previste dall'allegato 1 al bando tipo 2 ANAC,

comprehensive delle attività e delle mansioni svolte dai suddetti lavoratori.

Le disposizioni di cui all'**articolo 5** sono dirette ad agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese "start up", mediante l'inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, mentre, al fine di incentivare la partecipazione delle imprese con sede legale ed operativa in Toscana nelle procedure negoziate di lavori pubblici, l'**articolo 6** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una riserva di partecipazione non superiore al 50 per cento.

Nell'**articolo 7** è previsto il rafforzamento dell'onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale, in caso di mancata suddivisione in lotti negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria.

L'**articolo 8** prevede una modifica all'articolo 5 della l.r. 38/2007 diretta a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale, mediante il monitoraggio dei contratti pubblici del territorio regionale, effettuato in base ai dati forniti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto degli adempimenti informativi disposti dalle norme nazionali e regionali che garantiscono la raccolta, da parte dello stesso Osservatorio, dei dati relativi all'intero ciclo dell'appalto.

L'**articolo 9** dispone la modifica dell'articolo 6 della l.r. 38/2007 "Comitato d'indirizzo", al fine di garantire la rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze nel medesimo comitato, a seguito del riordino delle funzioni degli enti locali introdotto dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). Si prevede altresì la rappresentanza della Rete Toscana delle Professioni Tecniche, in conseguenza del consolidamento di tale realtà nel territorio regionale negli ultimi anni.

Con l'**articolo 10** viene disposta la sostituzione dell'articolo 12 "Prezzario regionale" della l.r. 38/2007. Tale modifica di legge è diretta a consentire una più adeguata articolazione delle sezioni del prezzario in ambiti territoriali, aggiungendo anche l'ambito regionale. La riforma del medesimo articolo (comma 3), inoltre, è diretta ad eliminare i riferimenti al d. lgs n. 163/2006, abrogato dal d.lgs n. 50/2016, nonché ad eliminare disposizioni oramai superate dal medesimo Codice dei contratti pubblici. Si provvede poi ad inserire il riferimento alla disposizione del Codice dei contratti pubblici in relazione alle tabelle ministeriali per la determinazione annuale del costo del lavoro (comma 4). Le norme sono infine dirette ad eliminare incertezze terminologiche mediante la sostituzione del termine "costi" con il termine "oneri" in riferimento alla sicurezza (comma 4).

L'**articolo 11** dispone la sostituzione dell'articolo 22 "Tutor di cantiere" per la necessità di adeguare le modalità di individuazione del tutor al d.lgs. 50/2016 ed al fine di determinarne in modo organico compiti ed attività.

L'**articolo 12** dispone l'abrogazione dell'articolo 17 "Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa" e dell'articolo 36 "Criterio di aggiudicazione" della l.r. 38/2007. Del suddetto articolo 17 della l.r. 38/2007 è in vigore soltanto il comma 4, che risulta superato dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, mentre l'articolo 36 della l.r. 38/2007 risulta in parte superato con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e parte delle disposizioni in esso contenute sono confluite nell'articolo 5 della presente proposta di legge.

L'**articolo 13** contiene le disposizioni transitorie per la fase di sperimentazione del DURC di congruità rinviando alla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 3 per la definizione della decorrenza della stessa fase di sperimentazione, dei suoi aspetti organizzativi e delle modalità di

determinazione del compenso del tutor.

Nell'**articolo 14** si dà atto che la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Con riferimento, infatti, alle modifiche introdotte dall'articolo 8, che inserisce la lettera c bis) nell'articolo 5 della l.r. 38/2007, lo svolgimento dell'attività prevista in tale disposizione è comunque assicurato - senza necessità di oneri aggiuntivi - dal personale attualmente in servizio presso il settore competente in materia i contratti pubblici. Quanto al tutor di cantiere (articolo 11), viene mantenuta la disposizione già prevista nell'articolo 22, comma 2 della l.r. 38/2007, secondo cui gli oneri relativi all'attività del tutor rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione dell'intervento e, quindi, sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

Infine l'**articolo 15** dispone l'entrata in vigore della presente proposta dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.